

Decreto del Consiglio federale

che conferisce l'obbligatorietà generale al Regolamento del Fondo per la formazione professionale «Falegname» dell'Associazione Svizzera Fabbricanti di Mobili e Serramenti (ASFMS)

del 29 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr),

decreta:

Art. 1

È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale «Falegname» dell'Associazione Svizzera Fabbricanti di Mobili e Serramenti (ASFMS) conformemente al Regolamento del 28 ottobre 2004².

Art. 2

¹ Mediante il Fondo per la formazione professionale sono sostenute prestazioni fondamentali della formazione professionale di base, che sono fornite dall'ASFMS.

² Si tratta concretamente di:

- a. gestione e ulteriore sviluppo di un sistema completo di formazione di base;
- b. vigilanza e ulteriore sviluppo di metodi di valutazione e verifica;
- c. reclutamento e promozione di nuove leve;
- d. misure per attrarre nuove leve idonee per la formazione di base;
- e. contributi per la partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali.

Art. 3

¹ L'obbligatorietà generale vale per i Cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino, l'Alto Vallese di lingua tedesca (comprendente i sei distretti di Goms, Raron Est, Raron Ovest, Briga, Visp e Leuk) e il Cantone Friburgo di lingua tedesca (comprendente i tre distretti di Saanen-Sense, See e Jaun).

¹ RS 412.10

² Il testo del presente Regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 1° luglio 2005.

² Il Regolamento di cui all'articolo 1 si applica direttamente a tutte le aziende che eseguono prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.

Art. 4

¹ Ogni azienda attiva in uno dei settori menzionati nell'articolo 3 capoverso 2 ha l'obbligo di versare un contributo al Fondo per la formazione professionale «Falegname».

² I contributi al Fondo si compongono di un contributo di base e di un contributo supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori di professioni tipiche del ramo; ne sono esclusi gli amministratori delle società di capitali, nonché il personale commerciale e le persone in formazione.

³ Sono applicabili i seguenti importi:

- a. Importo di base per tutte le aziende: Fr. 230.–/anno
- b. Importo per collaboratore: Fr. 19.–/anno

Art. 5

Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzazione dei contributi conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale.

Art. 6

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2005.

² L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

³ Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

29 giugno 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz